

DGR n. 896/2020 - MODALITÀ E TEMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE PERSEGUONO LA TUTELA E LA PROMOZIONE SOCIALE DEI CITTADINI INVALIDI, MUTILATI E DISABILI DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L.R. 24/85 - ANNO 2020.

PREMESSA

La L.R. 30 aprile 1985, n. 24, concernente "Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e disabili", ha come finalità quella di riconoscere e sostenere le funzioni e le attività delle associazioni di cui agli artt. 1 e 2 della medesima legge.

Per funzioni ed attività delle associazioni si intendono tutte quelle che consentono il regolare funzionamento delle loro sedi e lo svolgimento di attività di segretariato sociale verso i propri assistiti.

Con il presente atto vengono di seguito individuate le procedure amministrative da porre in essere ai fini del conseguimento del contributo regionale da parte delle suddette associazioni, tenendo conto dei criteri di cui alla DGR n. 896/2020.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

L'associazione interessata deve presentare domanda di contributo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando il modulo Allegato "B", opportunamente predisposto.

La domanda di contributo per l'anno 2020 deve essere inoltrata **entro il 15 settembre 2020**, utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Regione Marche - Servizio Politiche Sociali e Sport – Via Gentile da Fabriano, 3 – 60125 Ancona;
- b) tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: regione.marche.politichesociali@emarche.it

Ai fini dell'osservanza del suddetto termine, farà fede:

- a) la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata A/R;
- b) la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n.68.

Non sono ammissibili le domande presentate oltre i termini o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

L'amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici, o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda deve essere corredata dai seguenti elaborati:

- a) relazione delle attività svolte nell'anno 2019 in coerenza all'attività istituzionale e con specifico riferimento alle attività poste in essere per il funzionamento degli organi e della struttura;
- b) bilancio consuntivo riferito all'anno 2019 regolarmente approvato;
- c) modulo Allegato "C" debitamente compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'associazione.

Le sedi regionali delle associazioni di cui agli artt. 1 e 2 devono presentare la domanda di contributo per conto di ciascuna propria sede provinciale, di cui avranno cura di verificare la completezza e la regolarità della documentazione da allegare.

Qualora l'associazione non disponga di una propria sede regionale, deve presentare singolarmente la suddetta documentazione.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute dalle associazioni per il regolare funzionamento delle loro sedi e per lo svolgimento di attività di segretariato sociale verso i propri assistiti.

Nello specifico:

spese per il personale dedicato esclusivamente alle attività di segretariato sociale;
spese per l'affitto della sede;
spese per le utenze (luce, acqua, riscaldamento, condominio, pulizia locali);
spese postali e telefoniche (le ricariche telefoniche devono essere giustificate con ricevuta intestata all'associazione);
spese per la cancelleria ed il materiale di consumo.

Tali spese devono essere state sostenute ovvero pagate e quietanzate nel periodo 01.01.2019/31.12.2019 nonché suffragate da documentazione fiscalmente valida e intestate all'associazione.

SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammesse a contributo:

- ogni tipo di spesa non indicata espressamente alla voce "Spese ammissibili";
- spese i cui documenti giustificativi non siano intestati all'associazione richiedente.

RIPARTO DEL FINANZIAMENTO

Sulla base dell'art. 3, comma 3 della L.R. 24/1985 e s.m.i. lo stanziamento pari ad € 199.537,02 viene così ripartito:

- 75% in favore delle associazioni di cui all'art. 1.
- 25% in favore delle associazioni di cui all'art. 2.

Definito l'importo da destinare a ciascun raggruppamento di associazioni, si procede sulla base dell'art. 3, comma 1 della L.R. 24/1985 e s.m.i. ad assegnare alle associazioni il contributo annuale secondo i seguenti criteri:

- per il 30% in misura proporzionale al numero degli associati;
- per il 70% in relazione al volume di attività.

Per volume di attività si intendono le spese sostenute dalle associazioni, debitamente documentate, per il funzionamento delle sedi associative e per le attività di segretariato sociale verso i propri assistiti.

Il contributo regionale viene impegnato e liquidato in un'unica soluzione con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport a favore della sede regionale di ciascuna associazione, laddove presente, altrimenti alla singola associazione dislocata sul territorio regionale.

La sede regionale di ciascuna associazione provvederà alla conseguente liquidazione nei confronti delle proprie sedi provinciali secondo gli importi stabiliti per ciascuna di esse e riportati nel decreto di riparto.